



# COMUNE DI TAURIANOVA

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

*(approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 18 marzo 2010)*

### **CAPO I<sup>^</sup>**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nel territorio del comune di Taurianova, in conformità a quanto disposto dal capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente codice della strada e piano generale per la riorganizzazione degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 102 del 06/10/2009.

## **ART. 2**

### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni:
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
  - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, come previsto dall'art. 32 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso venga scelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo Statuto.
4. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

In caso di affidamento in concessione del servizio, il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti alla gestione del servizio e provvederà a tutte le spese ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

## **ART. 3**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al "Funzionario Responsabile" di cui all'art. 11 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

## **ART. 4**

### **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni questo Comune, con popolazione residente di . 15.858 abitanti al 31 dicembre 2009, dati pubblicati dall'istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe IV.

## **CAPO II**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

## **ART. 5**

### **OGGETTO**

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

## **ART. 6**

### **SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA**

a. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

b.E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## **ART. 7**

## **OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE**

1. Prima di iniziare la pubblicità il soggetto passivo di cui al precedente articolo 6 è tenuto a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto a seguito della nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento dell'imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

## **ART. 8**

### **CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE**

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui  
all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto,  
all'art. 13 - effettuata con veicoli,  
all'art. 14 - commi 1), 2) e 3) - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

all'art. 14 - comma 4) - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuata su schermi o pareti riflettenti, all'art. 15 - comma 1) - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili, comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **ART. 9**

### **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

1. Il "Responsabile del Servizio" di cui al precedente art. 3, proporrà alla Giunta Comunale, in applicazione del presente regolamento, il "Piano generale degli impianti", predisposto dal responsabile del settore tecnico;
2. Il piano di cui al precedente comma, dovrà in ogni caso contenere:
  - 1.il censimento degli impianti in atto;
  - 2.il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

## **ART. 10**

### **TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

a.Il piano generale degli impianti dovrà quantificare gli impianti e, in ogni caso, prevedere le seguenti tipologie :

- 1.impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
- 2.impianti in margine alle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- 3.impianti ai margini delle strade.

## **ART. 11**

## **PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda, indirizzata contestualmente, all'Ufficio Tecnico e al Comando di Polizia Municipale del Comune;
2. La domanda deve contenere:
  - a. l'indicazione delle generalità, della residenza, o del domicilio legale e del codice fiscale del richiedente
  - b. l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto;
  - c. la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e di disegno illustrativo;
  - d. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché dal piano generale degli impianti pubblicitari.
3. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda, ove richiesti;
4. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico l'interessato deve preventivamente richiedere apposita autorizzazione per l'occupazione del suolo all'Ufficio Tecnico che provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione;
5. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, gli interessati dichiareranno per iscritto la disponibilità dei luoghi;
6. Gli uffici competenti ricevono ed esaminano la domanda e provvedono in merito, ai sensi delle disposizioni della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo;
7. Copia dell'autorizzazione rilasciata al richiedente dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tributi che provvederà agli adempimenti di competenza.

## **ART. 12**

### **PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile

comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

### **ART. 13**

#### **LIMITAZIONI E DIVIETI**

1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 20,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,00 da maggio a ottobre e dalle ore 19,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,00 da novembre ad aprile.
2. E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi di istituti scolastici.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi deve essere moderata e tale da non essere percepita a una distanza superiore a mt. 50.
4. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o oggetti da veicoli o velivoli.
5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
6. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

### **ART. 14**

#### **DECADENZA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI-RINUNCIA**

a.Sono cause di decadenza:

1-le reiterate violazioni, da parte del soggetto autorizzato, delle condizioni previste dell'atto rilasciato;

2.la violazione delle norme di legge e regolamentari in materia di installazione dei mezzi pubblicitari;

3.il mancato pagamento dell'imposta.

1.Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza l'imposta, già corrisposta non verrà restituita.

2.1L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

3.Nei casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione, il soggetto autorizzato è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 54 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.

4.Il soggetto autorizzato può rinunciare agli effetti della stessa autorizzazione con apposita domanda in carta libera. Se si tratta di pubblicità a carattere permanente la stessa va presentata all'ufficio competente entro il 31 dicembre dell'anno in corso, con conseguente sua cancellazione a partire dal successivo anno solare. Nel caso di pubblicità temporanea la domanda va presentata entro 10 giorni dalla data di rinuncia. La rinuncia non dà comunque diritto al rimborso della relativa imposta.

## **ART. 15**

### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

In conformità alle disposizioni del Capo I del d.dgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta a imposta e le pubbliche affissioni a diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

1.L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie minima della figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2.Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, non si applica l'imposta per superfici inferiori a 300 trecento centimetri quadrati.

3.Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.



4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido volumetrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7 - commi 2), 6) e 7) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 16**

### **PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli artt. 12, [ comma 1) e 3) ], 13, 14 [ commi 1) e 3) ] del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, per anno solare di riferimento, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo dell'imposta è quello specificato dalle relative disposizioni;
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta deve essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora l'importo superiori gli € 1.500,00 (millecinquecentoeuro).
4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni e integrazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune o il Concessionario, provvederanno nel termine di novanta giorni.

## **ART. 17**

### **RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

a. Il Comune o il Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, procederanno a rettifica o a accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

b. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore somma accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché dovrà essere specificato che entro sessanta giorni lo stesso dovrà effettuare il relativo pagamento.

c. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del Concessionario.

## **ART. 18**

### **TARIFFE**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale da allegare al bilancio annuale e avranno valore a decorrere dal 1° gennaio di ogni esercizio.
2. Le maggiorazioni dell'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
3. Un esemplare delle tariffe deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

## **ART. 19**

### **RIDUZIONE DELL'IMPOSTA**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

1.per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

2.per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

3.per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **ART. 20**

### **ESENZIONE DALL'IMPOSTA**

1. Sono esenti dall'imposta:

1.la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività degli stessi esercitata, nonché ai mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

2.gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

3.la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

4.la pubblicità, escluse le insegne, relative a giornali e a pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso di negozi ove si effettua la vendita;

5.la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico di ogni genere, inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, solo per informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;

6. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, agli aerei e alle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni;

7. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;

8. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;

9. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

### **CAPO III**

#### **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

##### **ART. 21**

##### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TARIFFE**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse dal quale il servizio stesso è richiesto, un diritto complessivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale da approvare contestualmente al bilancio di previsione e avrà decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

##### **ART. 22**

##### **PAGAMENTO DEL DIRITTO**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 21 del presente regolamento.

2. L'affissione dei manifesti, a meno che non sia stato pagato il diritto di urgenza, dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni dalla data di consegna e avrà una durata di giorni 5 (cinque).
3. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui all'art. 9 del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART. 23**

### **MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
  - a. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
  - b. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di affissione.
  - c. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
  - d. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €25.82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
  - e. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
  - f. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

g. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

h. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

## **ART. 24**

### **CONSEGNA DEL MATERIALE**

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi.

Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

## **ART. 25**

### **RIDUZIONE DEL DIRITTO**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:
  - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 26;
  - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e. per gli annunci mortuari.

## **ART. 26**

### **ESENZIONE DEL DIRITTO**

1. Sono esenti dal diritto delle pubbliche affissioni:

1. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
2. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
3. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
4. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
5. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
6. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
7. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **CAPO IV**

### **SPAZI PER LE AFFISSIONI - AFFISSIONI DIRETTE**

## **ART. 27**

### **SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI**

1. Il Comune di Taurianova, con popolazione al 31/12/2009 di n. 15.858 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie di almeno metri quadrati 190,30 (mq. 12 per ogni mille abitanti).

## **ART. 28**

### **RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI**

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 27, da destinarsi alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissione di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica.....	15%
b) alle affissione di natura commerciale .....	80%

c) a soggetti privati, comunque diversi dal Concessionario del pubblico servizio, con l'effettuazione di affissioni dirette.....	5%
--	----

1. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

## **ART. 29**

### **SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONE DIRETTE**

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, saranno osservate le disposizione di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

## **ART. 30**

### **AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONE DIRETTE**

- a. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
- b. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati che allegheranno copie dei seguenti documenti:
  1. dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
  2. relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
  3. planimetria della zona in cui sarà realizzati l'impianto;
  4. disegno dell'impianto;
  5. autodichiarazione redatta ai sensi della L. 15/68 di cui all'art. 53 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495.



1.L'autorizzazione, sarà rilasciata dal Responsabile del settore previo sopralluogo e parere rilasciato dal responsabile dell'ufficio tecnico Comunale;

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del provvedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2) è fissato in 2 (due) mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazione della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 1 (uno) mese.

## **CAPO V**

### **SANZIONI E NORME FINALI**

#### **ART. 31**

##### **SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8, del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1), una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute e le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora come per legge per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

## **ART. 32**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nella sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 103,29 a € 1.032,91 con notificazione agli interessati entro 150 (centocinquanta giorni) dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvederà d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune o il Concessionario del servizio, potranno effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2), la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'articolo 31.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spesa di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sovrattasse ed interessi, nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella medesima ordinanza.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'articolo 9.

## **ART. 33**

### **CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti d'accertamento è ammesso ricorso:

- a. alla commissione tributaria Provinciale secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

#### **ART. 34**

##### **RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

#### **ART. 35**

##### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

#### **ART 36**

##### **VARIAZIONE AL REGOLAMENTO**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

#### **ART. 37**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2010.-

## **INDICE**

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Gestione del servizio
Art. 3	Funzionario responsabile
Art. 4	Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
<b>CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'</b>	
Art. 5	Oggetto
Art. 6	Soggetto passivo del canone
Art. 7	Obbligo della dichiarazione
Art. 8	Casi di omessa dichiarazione
Art. 9	Piano Generale degli impianti
Art. 10	Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari
Art. 11	Provvedimenti per l'installazione di mezzi pubblicitari
Art. 12	Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
Art. 13	Limitazioni e divieti
Art. 14	Decadenza e revoca delle autorizzazioni-Rinuncia
Art. 15	Modalità di applicazioni dell'imposta
Art. 16	Pagamento dell'imposta
Art. 17	Rettifica e accertamento d'ufficio
Art. 18	Tariffe
Art. 19	Riduzione dell'imposta
Art. 20	Esenzione dall'imposta
<b>CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	
Art. 21	Diritto sulle pubbliche affissione e tariffe
Art. 22	Pagamento del diritto
Art. 23	Modalità delle pubbliche affissioni
Art. 24	Consegna del materiale
Art. 25	Riduzione del diritto
Art. 26	Esenzione dal diritto
<b>CAPO IV - SPAZI PER LE AFFISSIONI - AFFISSIONI DIRETTE</b>	
Art. 27	Superficie degli impianti
Art. 28	Ripartizione della superficie degli impianti
Art. 29	Spazi privati per le affissioni dirette
Art. 30	Autorizzazione per le affissioni dirette

## **CAPO V - SANZIONI E NORME FINALI**

Art. 31	Sanzione tributarie ed interessi
Art. 32	Sanzioni Amministrative
Art. 33	Contenzioso
Art. 34	Rinvio ad altre disposizioni
Art. 35	Pubblicità del Regolamento
Art. 36	Variazione al Regolamento
Art. 37	Entrata in vigore